



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DIVINA e PITTONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2010<sup>(\*)</sup>**

Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  
in materia di distribuzione dei carburanti

---

<sup>(\*)</sup> *Testo ritirato dal presentatore.*

<sup>(\*\*)</sup> *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di introdurre una maggiore concorrenza nel mercato della distribuzione dei carburanti, al fine di contenere i prezzi sulla rete di vendita dei prodotti petroliferi a vantaggio dei consumatori finali e quindi di recuperare lo stacco dei prezzi italiani rispetto a quelli praticati negli altri paesi dell'Unione europea.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.

Il comma 1 intende superare il principio dell'esclusività del rapporto di fornitura e ridefinire i rapporti tra le compagnie petrolifere e i gestori della rete attraverso l'ampliamento delle forme contrattuali che le parti

possono decidere di adottare, negli ambiti definiti dalla contrattazione collettiva tra le rispettive associazioni di categoria, fermo restando la gratuità del comando d'uso dell'impianto. A tal fine, negli accordi sono individuate apposite forme di compensazione per la mancata esclusività del rapporto e una percentuale massima di fornitura dei carburanti garantita ai titolari dell'autorizzazione dell'impianto.

Il comma 2, introduce, invece, una modifica all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 32 del 1998, prevedendo che i comuni nel destinare le aree pubbliche, attraverso l'espletamento di gare pubbliche, alla installazione degli impianti, riservino almeno l'80 per cento di tali aree ai gestori che poi direttamente opereranno sulle rispettive aree.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Gli altri aspetti contrattuali e commerciali» sono inserite le seguenti: «e le eventuali ulteriori forme contrattuali di cui al comma 6-*bis*»;

b) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«6-*bis*. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti, non necessariamente in regime di esclusività. In caso di assenza di regime di esclusività della fornitura, ovvero della somministrazione, dei carburanti, gli accordi interprofessionali di cui al comma 6 individuano forme di compensazione per l'assenza della suddetta esclusività, nonché la percentuale massima di fornitura dei carburanti che può essere erogata ai gestori da parte dei titolari dell'autorizzazione. Gli accordi interprofessionali possono individuare anche forme contrattuali tra il titolare dell'autorizzazione e i gestori in deroga alle disposizioni di cui al comma 6, previo parere positivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

c) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

«6-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, su istanza di una delle parti degli accordi di cui ai commi 6 e 6-*bis*, a promuovere la sottoscrizione degli accordi

stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sul rispetto degli accordi di cui all'articolo 2 della medesima legge».

2. All'articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo le parole: «e non discriminatorie» sono inserite le seguenti: «, riservando in ogni caso una percentuale almeno pari al 80 per cento di tali aree direttamente ai gestori degli impianti».